



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P.IVA 00935880237 C.F. 83000210233

Ufficio Tecnico

Prot. P3P5

ORDINANZA N. 15 DEL 28.10.2019

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico em isure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

ATTESO CHE:

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 5 settembre 2019 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano, il quale definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

in data 12 settembre 2019 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali;

VISTI:

la direttiva europea 2000/29/CE;

il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P.IVA 00935880237 C.F. 83000210233

Ufficio Tecnico

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;

il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;

l'art. 56 della L.R. n. 11 del 2.4.2014 "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali"

la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";

l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

il Regolamento Forestale della Regione Veneto;

ORDINA

in tutto il territorio comunale dal 01 novembre 2019 al 31 marzo 2020 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet- (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla **classe 2 stelle**;
2. divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle";
3. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio:

- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso:

- divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017,
- divieto di spandimento di liquami zootecnici;

è altresì fatto

OBBLIGO



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P.IVA 00935880237 C.F. 83000210233

Ufficio Tecnico

utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

ed inoltre, con riferimento alla gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli:

ORDINA

in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e frutteti, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione, o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dalla data odierna **fino al 31.3.2020, dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00;**
2. **le operazioni di combustione devono essere segnalate al Comune di Belfiore, anche solo via email (segreteria@comune.belfiore.vr.it), almeno 48 ore prima del loro inizio;**
3. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e **non può avere una larghezza maggiore di ml 5,00 x 5,00 x 1,00 ml di altezza**, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
5. possono essere destinati alla combustione all'aperto **al massimo 9 metri steri** (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di forte vento;
6. la combustione deve essere effettuata **ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili, da zone boscate e da parchi e giardini;**
7. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
8. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
9. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P.IVA 00935880237 C.F. 83000210233

Ufficio Tecnico

allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

10. le ceneri derivanti dalla combustione devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000, ferme restando, per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di combustioni all'aperto, le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana,

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Si dispone che copia del presente provvedimento sia inviata:

- al Comando di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- alla Stazione Carabinieri di San Bonifacio;
- al Comando Stazione Forestale di Verona;

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà all'esecuzione.



IL SINDACO

Avv. Alessio Albertini